

Pubblicato il 23/07/2021

N. 00221/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00586/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 586 del 2021, proposto da

Pubblia Group S.r.l., Pubblicrea di Sitzia Raffaele, Ditta Sardara Angelo, La Neon Europa Pubblicita S.r.l., Media Partners S.r.l., Publiapia di Lecis Maria Cristina & C Sas, Publical Adv S.r.l., Sarda Advertising S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Angela Pirrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ica-Abaco R.T.I. Gestione Entrate Societa Consortile A R.L. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia del nuovo Regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Cagliari n. 59 del 19.04.2021 con il suo Allegato A ed Allegato B, immediatamente esecutiva, per la disciplina del "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati";

Con richiesta, in via pregiudiziale, qualora ritenuto necessario, di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per violazione degli articoli 2,3,23,25, 41,53,117 e 119 Costituzione nonché artt. 1 e 4 Preleggi;

Con richiesta, in via preliminare, di sospensione:

-della deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19.04.2021, immediatamente esecutiva nonché l'Allegato A ed Allegato B, nelle parti di interesse, in considerazione dei gravi effetti pregiudizievoli che la normativa comporta e delle pesanti ripercussioni sulla stabilità dell'intero sistema della fiscalità locale, con riferimento al Comune di Cagliari sull'intero comparto operativo nel territorio comunale di competenza.

- la deliberazione Giunta Comunale n. 46 del 20.04.2021 nonché gli Allegati tariffari A e B;

- tutti gli atti connessi, consequenziali, e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati alla Società ricorrente) alle Delibere ed al Regolamento sopra impugnati, ivi compreso, ove occorra, quale misura applicativa degli atti deliberativi tutti, nella loro interezza avversati, l'avviso di pagamento del 27.05.2021;

con annullamento (o con dichiarazione di parziale illegittimità), in via principale e di merito:

-della deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19.04.2021,

immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “*Approvazione del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati*” nonché dell'annesso “*Regolamento di disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*”, così come emendato ed allegato, in vigore dal 1 gennaio 2021, nonché dell'Allegato A “*Classificazione del suolo pubblico*” ed Allegato B “*Elenco località zona speciale*”, nella parte in cui, al Capo I, *con riferimento all'esposizione pubblicitaria* (artt. 1-2), al Capo III (artt. 30-52) con riferimento all'esposizione pubblicitaria, al Titolo IV (artt. 53-61), con riferimento alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni, alle Province ed alle Città Metropolitane, in merito alle proprie entrate, anche tributarie, entro i limiti di competenza statale di cui all'art. 52, comma 1, Decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, G.U. 23/12/1997 n. 298, Titolo III e Legge 160/2019;

-della deliberazione Giunta Comunale n. 46 del 20.04.2021 nonché degli Allegati tariffari A e B, nella parte relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari ,

- tutti gli atti connessi, consequenziali, e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati alla Società ricorrente) alle Delibere ed al Regolamento sopra impugnati, ivi compreso, ove occorra, quale misura applicativa degli atti deliberativi , l' avviso di pagamento del 27.05.2021 per il pagamento degli importi determinati come **Canone Unico** Patrimoniale (all. 5 fascicolo ricorrenti), su cui in ogni caso si riservano motivi aggiunti.

Con espressa riserva di proporre motivi aggiunti.

Con ogni riserva di istanza istruttoria nei termini di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2021 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori (da remoto, in applicazione del regime processuale Covid) come specificato nel verbale;

Considerato che la L. 160/2019 ha istituito, in materia di affissioni pubblicitarie, il “*canone unico*” dall'1.1.2021 (art. 1 comma 837);

Ritenuto, nell'ambito della valutazione tipica della fase cautelare, che in capo al Comune sussiste anche un potere di variazione delle tariffe (facoltà che è stata espressamente fatta salva dal legislatore con il comma 817 dell'art. 1 della L. 160/2019), con possibilità di legittima graduazione;

considerato che il principio della potestà regolamentare assegnato ai Comuni è generale e in materia di concessione di tributi trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose,...cfr ord. CS n. 4989 del 28 agosto 2001, richiamata nella risoluzione n. 3/DF del 17.4.2020 del MEF)

ritenuto che la tariffa “standard” non può essere considerata anche tariffa “massima”;

ritenuto che il regolamento comunale ha individuato criteri dotati di ragionevolezza in considerazione dell'effetto e del “peso” che scaturiscono dal messaggio di trasmissione della pubblicità;

considerato legittima la volontà, tradotta in Regolamento, di evitare un

“appiattimento” rispetto a situazioni oggettivamente diverse, considerando la classificazione delle strade, la tipologia della pubblicità (opaca o luminosa), la durata, assicurando un maggior gettito nelle vie con maggior passaggio e, quindi, recepimento del segnale;

per quanto attiene la questione di costituzionalità della norma “*fonte*” il Collegio ritiene che non sussistano gli estremi invocati di dubbio in ordine alla validità della citata disposizione nazionale del 2019 di riforma del **canone unico**.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda),
Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere

L'ESTENSORE

Grazia Flaim

IL PRESIDENTE

Francesco Scano

IL SEGRETARIO